

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 - Data 27.04.2010

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 18:40 e prosiegua, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CAPONE FERRUCCIO	Sindaco-Presidente	Presente
MICHELE BRANDI	Consigliere Comunale	Presente
LEPORE ALFONSO	Consigliere Comunale	Presente
SALVATORE PALMIERI	Consigliere Comunale	Presente
PIZZA EMANUELA	Consigliere Comunale	Presente
BOSCO FERDINANDO	Consigliere Comunale	Presente
MOSCARIELLO ALBINO	Consigliere Comunale	Presente
CARBONE LUCIANO	Consigliere Comunale	Presente
MUSANO CARMINE	Consigliere Comunale	Presente
GRAMAGLIA MONICA	Consigliere Comunale	Presente
GRANESE MIRANDA	Consigliere Comunale	Presente
CLEMENTE GENEROSA	Consigliere Comunale	Presente
CIANCIULLI SALVATORE	Consigliere Comunale	Assente
PIZZA SERGIO	Consigliere Comunale	Presente
SAVINO MASSIMO	Consigliere Comunale	Presente
CHIEFFO FRANCESCO	Consigliere Comunale	Assente
GAMBONE EMILIANO	Consigliere Comunale	Assente

Totale presenti n. 14 - Totale assenti n. 03 =

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Marilena FUSCO.

IL PRESIDENTE

introduce il settimo argomento all'ordine del giorno concernente "Modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana" ed invita i Consiglieri a relazionare.

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - "Siamo al settimo argomento, cerchiamo di essere cortesemente brevi nel limite del possibile. Il regolamento di polizia urbana, l'ultimo regolamento che è stato fatto che poi è il secondo nella storia di Montella, per quello che io conosco, perché il primo è del 1963, il secondo è del 2000, quindi noi facciamo il terzo intervento su questo regolamento, in breve, con un'integrazione, con un'aggiunta all'articolo 14, l'articolo 14 bis, per l'installazione dei condizionatori d'aria. Dato che la tecnologia avanza, la necessità per noi fruitori di queste tecnologie ci richiama ad ottemperare a determinate norme, in particolare, anche in questo caso la legge regionale n. 1 del 2000, che abbiamo già trattato nell'argomento precedente sull'apparato distributivo, tratta questa materia, in modo tale da poter rendere le facciate pubbliche e quelle di interesse pubblico e anche quelle private di un certo decoro da non entrare in contrasto con l'habitat naturale e l'edilizia urbana. Il nostro regolamento ovviamente viene così integrato. Sono da intendersi condizionatori d'aria gli impianti tecnici al servizio di una o più unità immobiliari in modo tale da poter valorizzare il decoro urbano e non penalizzarlo, perché si sta assistendo, in questi ultimi anni, in modo un po' disordinato, all'installazione di queste macchine, sulle facciate, che disturbano, creano impatto visivo e quindi impatto all'architettura locale.

Poi vi sono altre due modifiche o integrazioni, i due commi riferiti all'articolo 30, che possiamo in breve leggere:

- *il comma 1 viene così modificato, riferito sempre all'occupazione con tende, tavoli e sedie e piante ornamentali: "Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, sia esso pubblico che privato, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, stabilita in base alla situazione dei luoghi dal Settore Tecnico Comunale addetto al rilascio della relativa autorizzazione, per la collocazione di tende e/o di tavolini e delle relative sedie. Alla domanda, redatta su carta bollata, bisogna allegare: 1) stralcio planimetrico della zona; 2) stralcio strumento urbanistico; 3) planimetria particolareggiata quotata in scala 1:200, sia di fatto che di progetto; 4) grafici quotati in scala 1:50 comprensivi di pianta, sezione e progetto; 5) relazione fotografica a colori. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che non si oppongano ragioni estetiche, di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica e vengano adottati tutti gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.*
- *Poi il comma 3 viene così modificato: l'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è consentita, nell'arco dell'anno solare, nel limite massimo di sei mesi (anche non continuativi) e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda delle titolare interessato.*

Anche questa materia abbraccia quello che è la pianificazione urbanistica edilizia locale, è un argomento trattato nelle regolamento di polizia urbana, come pure lo stesso argomento anche se in una veste diversa è trattato nelle regolamento edilizio comunale, ovviamente in questo caso abbiamo ritenuto integrare il regolamento già esistente approvato con una delibera del consiglio comunale del 2000, pensando che è un momento più vicino anche alla stagione prossima e quindi vediamo installare nuovi impianti di trattamento e in particolar

modo per l'aria, pure nuove richieste per l'occupazione dei suoli pubblici in modo tale da non disturbare anche la quiete pubblica e quindi con questo regolamento diamo lo strumento maggiore alla polizia municipale, all'ufficio tecnico, all'ASL, all'ARPAC, di poter tutelare il nostro territorio e quindi il nostro decoro, la nostra quiete pubblica.”

Il Presidente “Dopo la delucidazione, la relazione sulle novità apportate al regolamento i consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di intervenire. Ci riferiamo in particolare modo all'installazione di condizionatori d'aria i quali sono una grande comodità per raggiungere un grado di vivibilità all'interno delle nostre abitazioni, ma stranamente era questo un settore non è disciplinato dal regolamento vigente. Dunque ci trovavamo di fronte ad una continua distruzione dell'estetica delle nostre facciate, in particolare nei centri storici senza che nessuno dell'amministrazione e il comando dei vigili urbani potesse intervenire e quindi ritengo doveroso che su questa materia il comune si è dotato quanto meno di un minimo di regolamento ovvero vogliamo consentire ma quanto meno chiedete le autorizzazioni, perché ci possa essere anche un momento per valutare dove e come si possa installare un condizionatore all'esterno.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Ho ascoltato la vostra breve relazione che di fatto non mi convince per niente per quello che vi dirò. Io cerco sempre di documentarmi per dimostrare che la mia posizione non è prevenuta ma che scaturisce da elementi e norme. Dal discorso che ha fatto l'assessore Palmieri si è capito che almeno per quello che riguarda la modifica o meglio l'inserimento dell'articolo 14 bis non è altro che una scorciatoia per bypassare il regolamento edilizio, per darci una norma che noi tutti sappiamo almeno quelli del settore, riconosciamo come una norma di stretta pertinenza del regolamento edilizio, cioè una norma del genere che vorrebbe essere inserita nelle regolamenti di polizia urbana è del tutto fuori luogo perché l'attuale regolamento al titolo primo e all'articolo due stabilisce quali sono le finalità, ebbene dice il regolamento di polizia urbana per il perseguimento dei fini di quell'articolo uno detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente. B: occupazione di aree e spazi pubblici. C: quiete pubblica e privata. D: protezione e tutela degli animali. E: esercizi pubblici. Inserire questo articolo 14 bis cozza con l'attuale regolamento edilizio e ve ne faccio un esempio. All'articolo 71 del regolamento edilizio si prescrive l'utilizzo dei piani terreni: dice che i negozi, i laboratori e così via devono avere un'altezza minima di 3,5m, però dice che quest'altezza può essere ridotta a 3 m qualora vengono forniti degli impianti di condizionamento. Allora fermo restando che questa materia almeno per quanto riguarda l'articolo 14 bis è materia urbanistica e va riferita esclusivamente al regolamento edilizio, come tutti i regolamenti edilizi riportano e per esempio mi sono portato l'articolo 44.2.1 del comune di Avellino, che parla proprio di questa questione, dei condizionatori d'aria ma ne parla solo di esclusivamente nel regolamento edilizio perché questo tipo di opera non può essere attinente al regolamento di polizia urbana, è fuori luogo.

Capisco che volete regolamentare la cosa però cercare di riportare una norma del genere al di fuori del settore in cui va inserita cioè nel regolamento edilizio è una forzatura, anzi io ritengo che sia un'enorme illegittimità e vado oltre.

Che la questione sia da regolamentare o sia regolamentata è una cosa pacifica, però ho l'impressione che distrugge anche una norma che esiste, ed esiste già, quindi il problema che vi ponete di fatto, era già risolto a livello normativo nella legge regionale n° 16 che all'ultimo articolo, precisamente al 49, all'ultimo comma, dice: dopo il comma 13 dell'articolo 18 ottobre 2002 numero 26 è aggiunto il seguente comma: sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria, caldaie,

tubazioni, antenne, nonché l'inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi. Questa norma che voi avete assolutamente bypassata ma che comunque è una norma regionale, è una norma che non può essere inserita o meglio trattata in un regolamento di polizia urbana ma è strettamente connessa con il regolamento edilizio. Allora questa questione la dovevate portare come modifica al regolamento edilizio però rifacendosi al contenuto di una legge che noi tutti siamo tenuti a rispettare. Questo è tutto documentabile, questo 14 bis è inoltre contro le finalità dello stesso regolamento che voi volete modificare per le motivazioni che ho detto prima e che di fatto vorrebbero rappresentare una scorciatoia per aggirare il regolamento edilizio.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “Scusa Sergio posso farti una domanda: quale sarebbe il modo per bypassare il regolamento? Premetto o meglio ho già premesso che la materia si interfaccia bene con il regolamento edilizio, con il decoro architettonico già disciplinato dal nostro regolamento ma la domanda che desidero fare è questa: qual è la differenza tra modificare un regolamento edilizio o uno di polizia urbana? Quali sono le difficoltà di modificare il regolamento edilizio a scapito di quello di polizia urbana?”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il patto UDC-PDL - “Il motivo è semplice, non so se lo hai spiegato a tutti consiglieri, che la modifica di questo regolamento passerebbe questa sera in modo veloce senza ulteriori trafile, il regolamento edilizio chiede una passaggio ed una trafila ben diversa, cosa che mentre con un'operazione che tentate di fare diventerebbe esecutiva da qui a qualche giorno se rendete immediatamente esecutiva la delibera, in genere il regolamento edilizio richiederebbe mesi e mesi, che sarebbe la cosa logica da fare perché non a caso io mi sono portato uno stralcio dei regolamenti del comune di Avellino dove, se volete ve lo leggo, chiarisce esattamente quello che voi vorreste esattamente fare, ma all'interno del regolamento edilizio, per non dire poi che un'operazione del genere entrerebbe in conflitto addirittura con l'articolo 71 dell'attuale regolamento edilizio.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “Hai ragione Sergio hai ben centrato l'argomento nel senso che l'iter procedurale sarebbe stato molto più lungo, ma forse non hai raccolto l'appello con il quale io ho detto che a breve arriva la prossima stagione estiva quindi questi impianti continueranno a sorgere come funghi sulle nostre facciate di interesse storico di conseguenza se tu vuoi bene a questa città, al nostro centro storico, alle nostre facciate penso che è un argomento che tu adesso stai praticamente esaltando come noi fossimo degli sprovvisi o addirittura non conoscevamo la materia.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Questa modifica che voi intendete apportare per vietare o limitare l'utilizzo di questi tipi di apparecchiature sugli immobili di particolare interesse storico, è dettata già dalla legge regionale, vi sarà sfuggito l'ultimo comma, al 22° dell'ultimo articolo della legge regionale n. 16, lo vogliamo rivedere? La regolamentazione che voi volete fare, caro vicesindaco, o la si effettua in applicazione di questa legge regionale e si va a modificare il regolamento edilizio ed integrarlo altrimenti il divieto che volete porre è del tutto illegittimo.

In un regolamento di polizia urbana, è una regolamentazione che è del tutto fuori luogo, ed evitare di installare il condizionatore a vista vicino alla chiesa madre è una cosa che già prevista dalla legge regionale quindi non c'è bisogno di andare a regolamentarlo perché la legge già lo vieta.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “È uno strumento per consentire alle autorità preposte di vigilare e controllare e applicare le sanzioni.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Di fatto la norma noi già la teniamo. Quindi questa modifica è pretestuosa, in sostanza questa operazione che cercate di portare avanti è, secondo me, illegittima.”

Il Presidente “L'osservazione è alquanto vera, Salvatore ha spiegato che in effetti con questo si voleva disciplinare minimamente la materia. E' acclarato che si tratta di materia urbanistica ma è stata riconsiderata per non creare troppi picchetti ai cittadini. La cosa più importante è il deposito del progetto degli impianti per un fatto di sicurezza. Voglio dirti che noi intendevamo recuperare tempo, come diceva Salvatore, non per limitare perché ci sono tante possibilità per farlo, tanti vincoli che in alcune circostanze, soprattutto per il centro storico, o in presenze di chiese, già obbligano a fare una pratica urbanistica.

Considerato che ad oggi sono stati già fatti dei guasti enormi in consiglio si può aprire anche una discussione su cosa intendiamo fare, per quello che già è stato deturpato per tutto quello che è stato compromesso in particolar modo in piazza, cosa intendiamo fare per quelli? Rivediamo tutto, mettiamo tutto in discussione, facciamo delle ordinanze, modifichiamo il regolamento, andiamo nell'urbanistica, nel regolamento edilizio. Al di là di tutto il Sindaco può fare anche un'ordinanza, giustificata sicuramente per violazione estetica, per impatto estetico, al di là di tutti i regolamenti, però, il discorso è come ci comportiamo rispetto a chi già ha installato il condizionatore? Come ci comportiamo con chi ha installato in totale difformità, senza autorizzazione, senza deposito di impianti e senza rispettare niente? Passiamo da un eccesso all'altro e creeremo una disparità enorme tra chi già ha fatto fino ad oggi e chi domani ci verrebbe a fare la domanda. È un compromesso, non lo dovrei dire, per dare una possibilità minimamente disciplinata che non sia molto diversa per chi ha beneficiato indiscriminatamente fino ad oggi perché se andiamo nel regolamento edilizio, dobbiamo anche preoccuparci di far sanare a quelli che hanno fatto perché esimersi dal depositare un impianto, comunque, è una violazione con o senza il regolamento, è una violazione indipendentemente se lo facciamo con il regolamento di polizia urbana o con il regolamento edilizio quindi questo va tenuto in considerazione. Si è voluto disciplinare in un modo modico per non creare una disparità tra chi già ha fatto e quelli che devono fare fermo restando che si possono anche prendere in considerazione eventuali modifiche.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Per quanto riguarda gli impianti la legge obbliga gli installatori ad emettere il certificato di conformità indi comunque sono tenuti a farlo, il progetto non è obbligatorio basta il certificato di conformità la materia è regolamentata dalla legge 37, ciò è pacifico. La legge regionale è del 2004, ha stabilito dei paletti, è chiaro che chi lo ha fatto prima, l'intervento ricade nell'edilizia libera nel senso che poteva farlo tranquillamente, chi lo ha fatto prima in sostanza è legittimato a mantenerlo in quanto è un diritto acquisito perché non c'era una norma che lo vietasse. Capisco che la questione va regolamentata, fermo restando che per il problema che vi eravate posti almeno sulle facciate principali, c'è la legge regionale che stabilisce che non si possono fare a vista, quindi noi già la teniamo la norma. Se stasera approvate il regolamento chiunque farà una cosa del genere vi impugnerà il regolamento e saranno cause perse per il comune perché una norma, un regolamento che è contro legge comunque alla fine resta tale, se è fuori norma è fuori norma e basta, non è che stabiliamo noi se farlo rientrare nella legge solo perché si approva il regolamento, è fuori norma e basta.

Io penso che questo argomento andrebbe ritirato.”

Il Presidente “Se si vuole sostenere l’inquadramento sotto l’aspetto urbanistico perché rientra nella categorie urbanistiche si può fare, però dobbiamo poi modificare anche il regolamento edilizio quindi come facciamo a dire ai cittadini in questo momento voi non potete installare condizionatori? Cioè noi possiamo consentire di inquinare e deturpare la Piazza?”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Il nostro regolamento edilizio stabilisce che qualora subentrino norme nuove, ad esempio questa, che è uscita dopo tre anni, viene fatta propria . In sostanza questo articolo, così come l’hanno formulato, è già parte integrante del nostro regolamento edilizio. Il nostro regolamento edilizio stabilisce ai primi articoli che qualora subentri una nuova norma che integri o modifichi l’aspetto sostanziale del vecchio regolamento viene fatta propria cioè noi in sostanza questa norma la teniamo già, questo sto cercando di farvi capire.”

Il Presidente “Si tratta solo di inquadrare se deve essere esaminata dal punto di vista urbanistico oppure dalla polizia urbana.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Ad Avellino hanno fatto un bel lavoro. E’ vietata l’installazione di impianti di condizionamento o gruppi di refrigerazione e qualunque altro impianto tecnologico in facciata , sulle coperture, sui balconi e comunque visibili dallo spazio esterno, salvo che essi siano mimetizzati nell’immaginario dell’edificio, all’interno dei portoni e delle finestre e delle vetrine, quindi delle soluzioni alternative le danno però le danno in un modo più accorto. Nel centro storico, in generale nell’edilizia di interesse storico, non è consentita in facciata nemmeno l’installazione di terminali esterni di impianti, condizionamento d’aria e di refrigerazione di qualunque altro impianto tecnologico. Sulla facciata principale sono vietate le prese d’aria per i camini ecc.”

Il Presidente “E’ solamente perché si crea disparità. Ci sono 8,10 condizionatori in piazza che, in base a quella legge, non potrebbero essere proprio installati in piazza. Comunque su questo argomento ci riserviamo di decidere alla fine della discussione.

Vorremmo parlare anche dell’articolo 30, quello che in effetti vede solamente estendere la durata dei permessi. Parliamo di autorizzazioni provvisorie. Prima erano tre mesi adesso siamo arrivati a sei mesi in quanto c’è stata la sottoscrizione di sei commercianti che hanno chiesto di estendere la durata delle autorizzazioni, non abbiamo modificato più di tanto sulle autorizzazioni provvisorie da tre a sei mesi, su richiesta di alcuni esercenti. Quindi dobbiamo dire ai nostri esercenti che non possono montare più condizionatori, è chiaro poi che ciò lo dice la legge non ci pronunciamo noi. Abbiamo cercato di collocare il problema dei condizionatori nel regolamento di polizia urbana, considerato che è necessaria l’autorizzazione per le tende, le vetrine, i tavoli gli spazi esterni, è stato inquadrato come un’autorizzazione per uno spazio esterno, per non andare nel difficile, per non limitare e condizionare esageratamente i cittadini. Era una scelta nel senso di venire incontro ai cittadini. Non dobbiamo fare la modifica al regolamento, se decidiamo di portarlo nel regolamento edilizio, lo dobbiamo riportare in consiglio, però nel regolamento edilizio non dobbiamo modificare nulla. Quando si parla di centro storico si parla della zona A, poi c’è una precisazione particolare per la Piazza e cambia completamente il discorso.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “Sergio ti invito a riflettere un attimo: siamo tutti consapevoli e coscienti che il tema fa parte del regolamento edilizio comunale. Uso la tua stessa parola, è una scorciatoia, bene se questa scorciatoia è

nell'interesse generale, per cortesia votiamo, se poi pensiamo che questa è la scorciatoia a danno dell'interesse collettivo allora ci regoliamo di conseguenza.”

Il Consigliere Sergio Pizza – Capogruppo Il Patto UDC-PDL - “Il danno si verificherebbe nel momento in cui tu fai un'ordinanza a qualche cittadino in applicazione di questo regolamento, te lo impugnano dicendo, in sostanza, che il regolamento è contro legge, a quel punto sono tutte cause perse per la collettività.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “Non è così la procedura. Se il regolamento è approvato, quando il cittadino chiede l'autorizzazione e allega la documentazione prescritta dal regolamento e gli viene negata, a quel punto essendo un regolamento vigente deve impugnare il deliberato di questa notte davanti al TAR e dire che è illegittimo? Ribadisco che anche ai sensi della legge regionale n. 1 del 2000 ciò è possibile.”

Il Presidente “Sono due interpretazioni, si può fare sia in un modo che in un altro. Quello con l'inquadramento urbanistico è molto più stringente. Noi vogliamo comunque venire incontro non solo perché ci sta già una compromissione dell'estetica sulla piazza e quindi anche per non creare disparità, e quindi intervenire per stabilire se si può montare in una posizione diversa riducendo l'impatto è comunque dare la stessa possibilità oggi, rispetto a chi già detiene questo beneficio. Era per creare un po' di equilibrio perché se andiamo nel regolamento edilizio annulliamo completamente questa possibilità. Ci riferiamo in particolare a tutti quei condizionatori che sono oggi a vista soprattutto per i forestieri che vengono e vedono sulle facciate della Piazza questi apparecchi.”

Il Consigliere Massimo Savino – Capogruppo Centro Destra per Montella – PDL - “Il problema è gestire il vecchio.”

Il Presidente “Si dovrebbero fare delle ordinanze per farli smontare.”

Il Consigliere Salvatore Palmieri – Capogruppo Montellalibera - “Comunque abbiamo il regolamento sul decoro e anche in questo caso il Sindaco può emettere ordinanze.”

Il Presidente “La materia va vista sia sul decoro sia per la sicurezza, può essere inquadrata con una semplice ordinanza sindacale al di là dei regolamenti. A questo punto io ritengo che si può anche votare con l'impegno di modificare a breve, nel giro di tre mesi, lavorare sul regolamento edilizio, fare la proposta di modifica e ritornare in consiglio con la modifica.”

Il Presidente, a conclusione del dibattito assembleare, incentrato sulla disamina attenta delle modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana, invita il Consiglio alla votazione.

Presenti e votanti n. 14 =

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Massimo Savino e Sergio Pizza), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO

Vista la propria delibera n. 89 dell'11 dicembre 2000 di approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Osservato che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque significativi sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;

Considerato dover apportare modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana e, in particolare:

✓ **dopo l'art. 14 inserire il seguente:**

Art. 14/bis – Installazione di condizionatori d'aria

Comma 1 "Ai fini del presente Regolamento, sono da intendersi condizionatori d'aria tutti gli impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari".

Comma 2 "Per gli impianti fissi da installare all'aperto si prescrivono le seguenti condizioni:

- a) dovranno essere installati primariamente sulla copertura dell'edificio, se questa è piana, il più possibile defilata dai principali punti di vista dalla pubblica via;
- b) qualora detta installazione non fosse tecnicamente possibile, le "macchine esterne" del condizionatore potranno installarsi, salvo diritti di terzi, lungo le facciate interne e secondarie degli edifici. In tali ipotesi le "macchine esterne" dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata. Le "macchine esterne" non potranno in alcun caso essere installate su facciate in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come:
1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;
- c) nel caso non possano installarsi le "macchine esterne" sulla copertura piana dell'edificio o lungo le facciate interne o secondarie, l'impianto è ammissibile anche su facciate principali, principalmente su logge, terrazze, balconi o su appositi rientri purché venga il più possibile nascosta la vista. Anche in tale ipotesi le "macchine esterne" dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata;
- d) le "macchine esterne" non dovranno comunque sporgere oltre le dimensioni del poggiatesta e posti ad un'altezza minima di mt. 3,00 dall'eventuale marciapiede. Nel caso non esista il marciapiede o che lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di mt. 3,50. La proiezione orizzontale massima del "macchinario" deve distare di almeno 0,50 cm. dal filo della cordata del marciapiede;

- e) è vietato il montaggio delle “macchine esterne” sulle facciate principali e a vista degli edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come: 1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;
- f) è vietato il montaggio delle “macchine esterne” su recinzioni e/o ringhiere dei balconi”.

Comma 3 “Tutti gli impianti dovranno essere costruiti ed installati in maniera da evitare la trasmissione di inquinamento acustico, di vibrazioni e di inquinamento termico nei locali confinanti appartenenti a soggetti diversi. Tutte le “macchine esterne” fisse non saranno soggette ad alcun procedimento autorizzativo se posizionate nel rispetto delle predette condizioni e , comunque, in modo da mitigare l’impatto nella scena urbana”

Comma 4 “Per gli impianti amovibili da installare all’aperto si prescrivono le seguenti condizioni:

- a) qualunque sia la collocazione, le “macchine esterne” dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella della parete ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza;
- b) gli apparati di corredo dovranno di norma essere posti il più possibile all’interno dell’immobile e, in ogni caso, non dovranno essere visibili all’esterno dell’edificio e/o mimetizzati mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell’edificio;
- c) a fine stagione dovranno essere rimossi”

Comma 5 “L’installazione di condizionatori d’aria nel Centro Storico (zona omogenea di tipo A del vigente P.R.G.) deve essere sempre soggetta a preventiva richiesta ed ottenimento di espressa autorizzazione.

La richiesta deve essere corredata da:

- a) relazione tecnica;
- b) stralcio strumento urbanistico;
- c) stralcio planimetrico della zona con evidenziato il fabbricato su cui si intende installare l’impianto di condizionamento;
- d) relazione fotografica a colori della situazione attuale nel punto esatto dove è prevista l’installazione dell’impianto;
- e) fotomontaggio tra la situazione di fatto e quella di progetto;
- f) grafici con piante, sezioni e prospetto quotati;

- g) particolari relativi alla mimetizzazione della “macchina esterna” del condizionatore e degli apparati di corredo (colorazione in riferimento al colore della facciata, eliminazione dei logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di evidenziarne la presenza)”

Comma 6 “Nel caso vengano installati “macchinari” con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Settore Tecnico Comunale, previa diffida all’adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione.

Alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli potrà derogarsi solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione”

Comma 7 “A far tempo dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, tutti gli impianti di condizionamento da installarsi nel territorio del Comune dovranno essere in regola con le disposizioni del presente regolamento. L’infrazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 516,00 oltre alla rimozione a cura e spese del cittadino”

Comma 8 “Ai fini del presente Regolamento fanno fede, quale data di installazione dell’impianto, la data riportata sulla fattura di acquisto e/o sulla data della fattura rilasciata dal tecnico che ha provveduto all’installazione dell’impianto di condizionamento d’aria”

✓ **all’art. 30:**

- **il comma 1** è da sostituire con il seguente:

“Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, sia esso pubblico che privato, può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione di una porzione delimitata di suolo, stabilita in base alla situazione dei luoghi dal Settore Tecnico Comunale addetto al rilascio della relativa autorizzazione, per la collocazione di tende e/o di tavolini e delle relative sedie. Alla domanda, redatta su carta bollata, bisogna allegare: 1) stralcio planimetrico della zona; 2) stralcio strumento urbanistico; 3) planimetria particolareggiata quotata in scala 1:200, sia di fatto che di progetto; 4) grafici quotati in scala 1:50 comprensivi di pianta (riportante la collocazione della tenda e/o dei tavoli e relative sedie) sezione e prospetto; 5) relazione fotografica a colori. L’autorizzazione viene rilasciata a condizione che non si oppongano ragioni estetiche, di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica e vengano adottati tutti gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata”

- **il comma 3** è da sostituire con il seguente:

“L’autorizzazione per l’occupazione di cui al presente articolo è consentita, nell’arco dell’anno solare, nel limite massimo di sei mesi (anche non continuativi) e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l’anno successivo a domanda del titolare interessato”.

Preso atto degli interventi, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti d'Ufficio, quale parte documentale e probatoria;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'esito della eseguita votazione;

DELIBERA

1. APPROVARE la premessa nella sua interezza.

2. APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera di C.C. n. 89 del 11.12.2000:

✓ *dopo l'art. 14 è inserito il seguente:*

Art. 14/bis – Installazione di condizionatori d'aria

Comma 1 *“Ai fini del presente Regolamento, sono da intendersi condizionatori d'aria tutti gli impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari”.*

Comma 2 *“Per gli impianti fissi da installare all'aperto si prescrivono le seguenti condizioni:*

- a) *dovranno essere installati primariamente sulla copertura dell'edificio, se questa è piana, il più possibile defilata dai principali punti di vista dalla pubblica via;*
- b) *qualora detta installazione non fosse tecnicamente possibile, le “macchine esterne” del condizionatore potranno installarsi, salvo diritti di terzi, lungo le facciate interne e secondarie degli edifici. In tali ipotesi le “macchine esterne” dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata. Le “macchine esterne” non potranno in alcun caso essere installate su facciate in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come: 1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;*
- c) *nel caso non possano installarsi le “macchine esterne” sulla copertura piana dell'edificio o lungo le facciate interne o secondarie, l'impianto è ammissibile anche su facciate principali, principalmente su logge, terrazze, balconi o su appositi rientri purché venga il più possibile nascosta la vista. Anche in tale ipotesi le “macchine esterne” dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata;*

- d) *le “macchine esterne” non dovranno comunque sporgere oltre le dimensioni del poggiatesta e posti ad un’altezza minima di mt. 3,00 dall’eventuale marciapiede. Nel caso non esista il marciapiede o che lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di mt. 3,50. La proiezione orizzontale massima del “macchinario” deve distare di almeno 0,50 cm. dal filo della cordata del marciapiede;*
- e) *è vietato il montaggio delle “macchine esterne” sulle facciate principali e a vista degli edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come: 1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;*
- f) *è vietato il montaggio delle “macchine esterne” su recinzioni e/o ringhiere dei balconi”.*

Comma 3 *“Tutti gli impianti dovranno essere costruiti ed installati in maniera da evitare la trasmissione di inquinamento acustico, di vibrazioni e di inquinamento termico nei locali confinanti appartenenti a soggetti diversi. Tutte le “macchine esterne” fisse non saranno soggette ad alcun procedimento autorizzativo se posizionate nel rispetto delle predette condizioni e , comunque, in modo da mitigare l’impatto nella scena urbana”*

Comma 4 *“Per gli impianti amovibili da installare all’aperto si prescrivono le seguenti condizioni:*

- a) *qualunque sia la collocazione, le “macchine esterne” dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella della parete ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza;*
- b) *gli apparati di corredo dovranno di norma essere posti il più possibile all’interno dell’immobile e, in ogni caso, non dovranno essere visibili all’esterno dell’edificio e/o mimetizzati mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell’edificio;*
- c) *a fine stagione dovranno essere rimossi”*

Comma 5 *“L’installazione di condizionatori d’aria nel Centro Storico (zona omogenea di tipo A del vigente P.R.G.) deve essere sempre soggetta a preventiva richiesta ed ottenimento di espressa autorizzazione.*

La richiesta deve essere corredata da:

- a) *relazione tecnica;*
- b) *stralcio strumento urbanistico;*
- c) *stralcio planimetrico della zona con evidenziato il fabbricato su cui si intende installare l’impianto di condizionamento;*

- d) *relazione fotografica a colori della situazione attuale nel punto esatto dove è prevista l'installazione dell'impianto;*
- e) *fotomontaggio tra la situazione di fatto e quella di progetto;*
- f) *grafici con piante, sezioni e prospetto quotati;*
- g) *particolari relativi alla mimetizzazione della "macchina esterna" del condizionatore e degli apparati di corredo (colorazione in riferimento al colore della facciata, eliminazione dei logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di evidenziarne la presenza)"*

Comma 6 *"Nel caso vengano installati "macchinari" con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Settore Tecnico Comunale, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione.*

Alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli potrà derogarsi solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione"

Comma 7 *"A far tempo dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, tutti gli impianti di condizionamento da installarsi nel territorio del Comune dovranno essere in regola con le disposizioni del presente regolamento. L'infrazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 516,00 oltre alla rimozione a cura e spese del cittadino"*

Comma 8 *"Ai fini del presente Regolamento fanno fede, quale data di installazione dell'impianto, la data riportata sulla fattura di acquisto e/o sulla data della fattura rilasciata dal tecnico che ha provveduto all'installazione dell'impianto di condizionamento d'aria"*

✓ **all'art. 30:**

✓ **il comma 1** è sostituito con il seguente:

"Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, sia esso pubblico che privato, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, stabilita in base alla situazione dei luoghi dal Settore Tecnico Comunale addetto al rilascio della relativa autorizzazione, per la collocazione di tende e/o di tavolini e delle relative sedie. Alla domanda, redatta su carta bollata, bisogna allegare: 1) stralcio planimetrico della zona; 2) stralcio strumento urbanistico; 3) planimetria particolareggiata quotata in scala 1:200, sia di fatto che di progetto; 4) grafici quotati in scala 1:50 comprensivi di pianta (riportante la collocazione della tenda e/o dei tavoli e relative sedie) sezione e prospetto; 5) relazione fotografica a colori. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che non si oppongano ragioni estetiche, di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica e vengano adottati tutti gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata"

✓ **il comma 3** è sostituito con il seguente:

“L’autorizzazione per l’occupazione di cui al presente articolo è consentita, nell’arco dell’anno solare, nel limite massimo di sei mesi (anche non continuativi) e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l’anno successivo a domanda del titolare interessato”.

3. DARE ATTO che le modifiche al Regolamento *de quo* entrano in vigore a seguito dell’avvenuta duplice pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

4. TRASMETTERE il presente deliberato al Settore Tecnico e T.M. ed al Settore Vigilanza.

PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E T.M.
- F.to Dr. Ing. Romeo Delli Gatti -